

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1363

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SACCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2007

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo
onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di
complemento

ONOREVOLI SENATORI. - Con la sospensione della leva la categoria degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento (AUC) non è più alimentata, ciò anche perché la nuova configurazione della organizzazione militare ha ampiamente modificato l'assetto del personale delle Forze armate.

Dunque si chiude un'epoca, quella in cui i giovani più preparati culturalmente e fisicamente, vincendo le selezioni per i corsi AUC, andavano a confluire nei ranghi dei quadri direttivi delle nostre Forze armate. Tali ufficiali di complemento provenienti dai corsi AUC, ancorché laureati, restavano sottotenenti, non maturando alcun avanzamento di grado né ottenendo alcun beneficio o riconoscimento di alcun genere.

L'ufficiale di complemento è un militare in congedo, richiamabile in caso di necessità, per il dovere costituzionale di difesa della Patria. Una grossa parte di personale in congedo, oltre a restare incardinata nel sistema della mobilitazione per oltre dieci o quindici anni, continua ad avere dei legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, costituite sotto la tutela e il controllo del Ministero della difesa, e quindi continuando a vivere nell'ambiente militare, pur conducendo una vita da civile.

Il presente disegno di legge intende dare un riconoscimento tangibile e senza alcun onere a carico dello Stato, a coloro i quali hanno dimostrato attaccamento all'istituzione militare e alla Patria, dapprima con il servi-

zio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati dello Stato e poi con l'iscrizione per almeno venti anni ad una delle associazioni inserite nell'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa del 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982.

L'associazione deve essere iscritta al suddetto albo alla data della decorrenza della promozione a titolo onorifico, oppure può essere appartenuta a tale albo precedentemente alla decorrenza della promozione.

Occorre aggiungere che tale promozione «a titolo onorifico» non avrebbe alcun riflesso sul grado effettivo del soggetto, ed incentiverebbe le iscrizioni alle associazioni combattentistiche e d'arma, che rappresentano un ponte tra il mondo civile e quello militare.

Per ciò che concerne l'istruzione della pratica, è previsto che l'istruttoria del procedimento amministrativo sia svolta dall'ufficio matricolare che ha in carico la posizione militare dell'interessato. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi onere, anche indiretto, a carico dello Stato, è previsto che i costi medi amministrativi di tali pratiche vengano corrisposti in maniera anticipata dagli interessati. Ai fini dell'adozione, per il personale promosso a titolo onorifico, del distintivo di grado previsto per i promossi di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434, si fa riferimento alla circolare n. 501 del 25 giugno 1984 dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinatari)

1. Sono destinatari della promozione di cui all'articolo 2 gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a condizione che:

a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno venti anni, solo in continuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 2 o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982;

e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.

Art. 2.

(Promozione a titolo onorifico)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono.

2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.

4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 3.

(Procedura)

1. La promozione di cui all'articolo 2 è concessa su istanza dell'interessato, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta nomina, non può superare il termine

di due anni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.

4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.

(Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.

2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione di tali pratiche. L'utilizzo del fondo incentivante è disposto mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata solo successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche cui i fondi si riferiscono.

3. La ricevuta dell'avvenuto versamento è allegata all'istanza di cui all'articolo 3,

comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2.

5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 2, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.

2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, su separata istanza dell'interessato, da presentarsi in qualsiasi momento accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4.

3. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.

